

Disposizioni valide nelle zone GIALLE

Come da DPCM del 2 marzo, con le modifiche introdotte dai successivi decreti
(Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 dicembre 2021)

Mascherina e distanziamento fisico

- **Obbligatorio l'uso della mascherina** al di fuori dell'abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- È inoltre **fortemente raccomandato** di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- **I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e** contattare il proprio medico di base.
- **Invariate le altre misure di protezione:** mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- **Confermati tutti i protocolli anti-contagio** per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata, o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Coprifuoco, spostamenti e autodichiarazione

- **È possibile spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 23.**
Dalle 23 alle 5 restano invece consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Dal 7 giugno ci si potrà muovere liberamente dalle 5 alle 24, mentre dal 21 giugno non ci saranno più limitazioni di orario.
- È in ogni caso **fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- **Consentiti** gli spostamenti tra regioni diverse che si trovino in zona bianca o gialla. Inoltre, alle persone munite della "certificazione verde", sono consentiti anche gli spostamenti tra le regioni e le province autonome in zona arancione o rossa.
- **Consentito** il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- **Consentito** spostarsi una volta al giorno verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, ad un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione, che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione ([Scarica modello editabile](#)).

- **ATTENZIONE:** Per spostarsi tra zone arancioni o rosse, sarà necessaria la “Certificazione Verde Covid-19” un documento comprovante lo stato di **avvenuta vaccinazione** o la **guarigione**, oppure la **negatività di un test molecolare o antigenico rapido**. La certificazione consentirà gli **spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione**, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della seconda dose), mentre quella relativa al tampone avrà una validità di 48 ore. Gli analoghi "lasciapassare" rilasciati negli Stati membri dell'Unione europea, verranno riconosciuti come equivalenti, così come quelli rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'UE.

Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

- **Obbligatorio** esporre all'ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
- **Consentite** le attività dei servizi di ristorazione a pranzo e a cena, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e con il rispetto del coprifuoco a partire dalle ore 23. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo quattro persone, salvo siano tutti conviventi. **Dal 22 maggio saranno consentite**, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, **anche le attività dei servizi di ristorazione in locali chiusi nelle ore non soggette al "coprifuoco"**.
- **Consentita** senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi siano alloggiati.
- **Consentita, sempre fino alle 23**, la ristorazione da asporto e la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Attività di vendita e commercio al dettaglio

- **Consentito** il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori. In particolare, è obbligatorio da parte degli esercenti, esporre all'ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.

Servizi alla Persona

- **Consentite** le attività inerenti ai servizi alla persona, sempre nel rispetto dei protocolli per la prevenzione del contagio.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

- **Garantiti** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Scuole, università, concorsi e formazione

- **Assicurato** lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola per l'infanzia, delle scuole elementari e medie. Per le scuole superiori l'attività didattica in presenza tra il 70 e il 100 per cento. Per la parte restante della didattica, si farà ricorso alla DAD.

- **Assicurata** la didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- **Sempre garantito** l'uso di laboratori.
- **Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica**, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi prevalentemente in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Fino al 31 luglio, l'attività didattica dovrà comunque essere prioritariamente in presenza.
- **Consentiti** i corsi di formazione pubblici e privati in presenza, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
- **Sospeso** lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, **a esclusione** dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- **Consentite** le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc.
- **Consentiti** gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- **Sospesi** i viaggi d'istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Attività sportiva e motoria

- **Consentita** all'aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- **Consentita** dal 1° giugno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, la riapertura delle piscine al chiuso.
- **Consentita** dal 24 maggio la riapertura delle palestre, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
- **Consentito**, nel rispetto delle normative vigenti, lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Parchi e attività ludica

- **Consentito** l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- **Consentita** l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento, sale scommesse

- **Consentita dal primo luglio** la riapertura dei centri termali.
- **Consentita dal 15 giugno** la riapertura dei parchi tematici e di divertimento.
- **Dal 1° luglio potranno riaprire** le sale giochi, scommesse e bingo.

Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste

- **Dal 1° luglio** potranno riprendere tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- **Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso**, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, ad esempio i matrimoni, purché i partecipanti siano in possesso della “certificazione verde”.
- **Restano sospese** le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso.

Manifestazioni, fiere, convegni, spettacoli, cerimonie, eventi pubblici, sale da ballo e discoteche

- **Consentiti** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano conviventi, sia per il personale. La capienza non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per quelli al chiuso, per ogni singola sala. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts (Comitato tecnico scientifico) e delle linee guida.
- **Restano sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico, quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni.
- **Dal 15 giugno 2021 saranno consentite le fiere e dal primo luglio** le attività convegnistiche e congressuali in presenza. Sarà inoltre consentito, in data anteriore, svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso al territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
- **Sospese le attività delle sale da ballo**, delle discoteche o le feste all'aperto e al chiuso;
- **Consentite le cerimonie** civili o religiose in assenza di pubblico. Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

Competizioni ed eventi sportivi

- **Fino al 31 maggio**, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La **capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata** e, comunque, **il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso**. È inoltre possibile, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
- **Dal 1° giugno** sarà consentita la presenza di pubblico per tutte le competizioni o gli eventi sportivi all'aperto, e non solo per quelli di interesse nazionale, La **capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata** e, comunque, **il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000**.

- **Dal 1° luglio** sarà consentita la presenza di pubblico anche per gli eventi e le competizioni al chiuso. La **capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata** e, comunque, **il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500.**

Mostre e musei

- **Consentita** dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, l'apertura al pubblico di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno). Gli accessi dovranno essere contingentati, o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'apertura è consentita anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che gli ingressi vengano prenotati online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Luoghi di culto e funzioni religiose

- **Consentito** l'accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- **Consentito** lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

- **Consentito** l'accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- **Vietato** agli accompagnatori sostare nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- **Consentito**, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Strutture ricettive

- **Consentita** l'attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

Trasporti pubblici

- **Consentito** un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell'emergenza covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Impianti di risalita

- **Consentita** la riapertura a partire dal 22 maggio 2021 e nel rispetto delle linee guida del settore.

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)

- **Limitazioni per gli spostamenti da e per l'estero**, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

Green pass e Green pass rafforzato

Le regole in vigore dal 6 dicembre 2020 al 31 marzo 2022

A seguito di quanto disposto dal **Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021**, e **successivamente prorogato con il Decreto legge approvato il 14 dicembre 2021**. in zona bianca, gialla e arancione, la maggior parte delle attività possono essere svolte solo da coloro che sono in possesso del **Green pass rafforzato, il cosiddetto "Super Green Pass"**. In zona rossa, invece, le limitazioni e le chiusure scatteranno per tutti.

Si ricorda che Il green pass sia "base" che "super, non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti.

Ristoranti e bar

In zona bianca, gialla e arancione, possono consumare al tavolo, al chiuso, solamente i vaccinati o i guariti (cioè persone in possesso del Green Pass rafforzato), con esclusione delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, per i quali continua ad applicarsi il Green Pass base. Nei ristoranti ai possessori di Green pass non vaccinati non è consentito sedersi e consumare all'aperto, o al bancone.

Il Green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti. Nessun limite massimo di persone per tavolo. In zona rossa, i locali restano chiusi.

Cerimonie, feste e banchetti

Possono partecipare a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche solo coloro che sono in possesso del Super Green Pass.

Cinema, concerti, teatri

L'accesso a teatri, cinema, mostre, musei, concerti, è permesso unicamente ai possessori del Super Green Pass. La capienza in zona bianca è al 100 per cento per teatri, cinema e sale concerto, al 50 per cento in zona gialla. Tutto chiuso in zona rossa.

Discoteche

In zona bianca sono aperte con ingresso riservato unicamente ai possessori del Super green pass. In zona bianca le discoteche possono avere una capienza fino 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Discoteche chiuse, invece, nelle zone gialle, arancioni e rosse.

Stadi e manifestazioni sportive

Anche l'accesso a stadi, palazzetti dello sport e alle manifestazioni sportive, è riservato unicamente ai possessori del Green pass rafforzato. In zona bianca la capienza degli impianti può arrivare al 75 per cento per gli stadi e al 60 per cento per gli impianti sportivi al chiuso. In giallo scende al 50% per gli stadi e al 35 per cento per gli impianti al chiuso. Impianti chiusi in zona rossa.

Piscine e palestre

L'accesso è consentito in zona bianca e gialla con il Green pass "base". In zona arancione, invece, può entrare solamente chi è in possesso della certificazione verde rafforzata. Impianti chiusi in zona rossa.

Impianti sciistici

Per andare a sciare in zona bianca è sufficiente la certificazione verde "base". In zona gialla, invece, è obbligatorio il Super Green Pass. Il limite della capienza per le cabinovie è fissato all'80%, sulle seggiovie è al 100%. Impianti chiusi in zona arancione o rossa.

Trasporti pubblici

Dal 6 dicembre, anche per viaggiare a bordo dei mezzi pubblici regionali e locali, come metropolitane e autobus, occorre essere in possesso almeno del Green Pass "base", che prima non era necessario.